

Quale ATEX in uno Stabilimento Chimico? Considerazioni dopo un Incendio

Quando la verifica documentale non basta: dobbiamo andare al sopralluogo.

Eseguire una verifica visiva e documentale, approfondire sul posto tutti gli aspetti operativi. Solo così al termine della giornata possiamo subito rilasciare una Relazione tecnica con una attestazione di rispondenza o conformità -se possibile- o con indicazioni per l'adeguamento.

Quindi anche in questo caso, a seguito del sopralluogo, abbiamo redatto una Relazione tecnica di cui riportiamo alcuni spunti.

La Relazione solleva l'utilizzatore (ed il fabbricante, se si vuole) da possibili reati di omissione, data la sua posizione di garanzia.

L'affidarsi anche ad una azienda specializzata come DEDO Risorse, oltre che al proprio RSPP, dimostra la specifica volontà di affrontare e risolvere il problema, o meglio il dubbio.

IL FATTO

Un banale errore, una facile dimenticanza può generare gravi danni e rischi se le cose non sono state fatte davvero per bene.

Qualsiasi RSPP sa che se il suo stabilimento tratta sostanze infiammabili deve disporre della classificazione delle aree secondo la Atex 99/92 CE. Così avrà classificate per bene zone classificate come ambienti esplosivi e in cui le apparecchiature installate devono essere marcate CE anche secondo la Atex 94/9 CE, ciascuna secondo le opportune categorie.

Quale ATEX in uno Stabilimento Chimico? Considerazioni dopo un Incendio

Fin qui tutto chiaro.

LA DOMANDA

Ma se in una area classificata zona 1, ad esempio, Azienda decide di installare, secondo le sue esigenze di movimentazione dei prodotti, alcune apparecchiature in modo da assolvere a compiti specifici come trasferire, stoccare, miscelare, filtrare, macinare... come si deve comportare questo RSPP? Cosa gli deve chiedere il Direttore?

La linea nel suo complesso deve essere marcata CE secondo ATEX? Da chi?

CONSIDERAZIONI

Leggendo bene il testo della Direttiva e poi consultando la guida pubblicata dalla Commissione europea (quarta edizione), posso dedurre che:

- Non sto trattando un assieme di più componenti, messi in commercio da un unico responsabile, per svolgere una specifica funzione, determinata nella Dichiarazione di conformità
- Ma sto trattando una combinazione di apparecchiature, realizzata secondo un mio particolare specifico progetto, ed io ne sono il committente.

E QUINDI

Allora sono io che me ne devo assumere la responsabilità. Sono al di fuori della Direttiva 94/9 CE e non posso sperare che qualcuno possa certificare CE la linea, assumendosene la responsabilità.

Quale ATEX in uno Stabilimento Chimico? Considerazioni dopo un Incendio

La responsabilità è solo mia, come committente: a mio carico la CORRETTA valutazione del Rischio e a mio carico la sicurezza dell'ambiente di lavoro (D Lgs 81/08 titolo XI).

Quindi a mio carico valutare le situazioni e predisporre quanto necessario per evitare errori, comportamenti scorretti prevedibili, ignoranza del pericolo da parte del personale!

Evitare errori come l'omissione della messa a terra prima di eseguire certe operazioni, ad esempio.

LA NOSTRA ESPERIENZA DOPO UN "GUAIO" IN STABILIMENTO

Bisogna osservare come in questi casi bisogna essere estremamente concreti, chiari, logici e trasparenti. Perché il PM si fida innanzitutto degli UPG della ASL, e poi non conosce per nulla la normativa relativa alle macchine e alle linee. In generale questi Magistrati conoscono appena, per accenni e per esperienza, il Testo Unico 81/08, ma non conoscono le normative europee e le Direttive di prodotto. Per non parlare degli avvocati, anche penalisti, che arrancano a fatica nelle situazioni produttive e tecniche. Per questo noi abbiamo degli studi legali di riferimento, con cui abbiamo consuetudine ci capiamo al volo.-

(In sintesi noi abbiamo la sensibilità di come la documentazione viene interpretata e utilizzata dagli enti di controllo e nei tribunali).